

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

E' un contratto in base al quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che la Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione, senza, ovviamente, assumere alcuna responsabilità per eventuali perdite di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il deposito titoli a custodia e amministrazione è un prodotto sicuro, che è soggetto a commissioni e spese per il servizio offerto.

Il rischio principale è rappresentato dalla variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE (gli importi sono addebitati direttamente sul conto corrente collegato)

TITOLI AMMINISTRAZIONE

Condizioni Generali

▪ spese di produzione ed invio estratto conto	1,25 €
▪ spese di produzione ed invio estratto conto online	0,00 €
▪ spese di produzione ed invio rendicontazioni capital gain	1,25 €
▪ spese di produzione ed invio rendicontazioni capital gain online	0,00 €
▪ spese di produzione ed invio documenti, comunicazioni, avvisi	1,50 €
▪ spese di produzione ed invio docum.,comunicazioni,avvisi online	0,00 €
▪ spese di estinzione deposito	0,00 €
▪ spese emiss. biglietti assembleari (escluso gruppo)	15,50 €
▪ spese rimborso doppia tassazione titoli esteri	140,00 €

Accredito Cedole

▪ titoli di stato - spese	0,00 €
▪ titoli di stato - giorni valuta	0
▪ titoli di stato - tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni italia - spese	0,00 €
▪ obbligazioni italia - giorni valuta	1
▪ obbligazioni italia - tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni - propria emissione - spese	0,00 €
▪ obbligazioni - propria emissione - giorni valuta	0
▪ obbligazioni - propria emissione - tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni estere - spese	1,00 €
▪ obbligazioni estere - giorni valuta	1
▪ obbligazioni estere - tipo giorni	lavorativi

Accredito Dividendi

▪ titoli italia - spese	0,00 €
▪ titoli italia - giorni valuta	1
▪ titoli italia - tipo giorni	lavorativi
▪ titoli - propria emissione - spese	0,00 €
▪ titoli - propria emissione - giorni valuta	0
▪ titoli - propria emissione - tipo giorni	lavorativi
▪ titoli esteri - spese	1,00 €
▪ titoli esteri - giorni valuta	1
▪ titoli esteri - tipo giorni	lavorativi

Rimborso

▪ titoli di stato - spese	0,00 €
▪ titoli di stato - giorni valuta	0
▪ titoli di stato - tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni italia - spese	0,00 €
▪ obbligazioni italia - giorni valuta	1
▪ obbligazioni italia - tipo giorni	lavorativi

▪ obbligazioni - propria emissione - spese	0,00 €
▪ obbligazioni - propria emissione - giorni valuta	0
▪ obbligazioni - propria emissione - tipo giorni	lavorativi
▪ obbligazioni estere - spese	0,00 €
▪ obbligazioni estere - giorni valuta	1
▪ obbligazioni estere - tipo giorni	lavorativi

Conversioni

▪ titoli italia - spese	10,00 €
▪ titoli esteri - spese	15,00 €

Aumenti di Capitale

▪ titoli italia - spese	10,00 €
▪ titoli esteri - spese	15,00 €

Invio altro Istituto

▪ titoli italia - spese (per titolo)	0,00 €
▪ titoli esteri - spese (per titolo)	0,00 €

Altre Condizioni

▪ maggiorazione margine per prodotti derivati	15,00 %
▪ dematerializzazione titoli esteri (certificati fisici azionari/obbligazionari presentati allo sportello dalla clientela)	
spesa per certificato	60,00 €
▪ trasferimento ed autentica girata su azioni	
commissione sul controvalore dell'operazione	3 ‰

con un importo minimo di 100,00 €

TITOLI CUSTODIA

Diritti di Custodia

▪ bot ed altri titoli di stato - spese	10,00 €
▪ titoli centralizzati - commissioni %	0,2900 %
▪ titoli centralizzati - ctv minimo	11,60 €
▪ titoli centralizzati - ctv massimo	92,80 €
▪ quote di fondi del gruppo	11,60 €
▪ quote di altri fondi di diritto italiano - commissioni %	0,2500 %
▪ quote di altri fondi di diritto italiano - ctv minimo	0,00 €
▪ quote di altri fondi di diritto italiano - ctv massimo	80,00 €
▪ titoli esteri - commissioni %	0,2900 %
▪ titoli esteri - ctv minimo	11,60 €
▪ titoli esteri - ctv massimo	92,80 €
▪ titoli in caveau - commissioni %	0,5000 %
▪ titoli in caveau - ctv minimo	0,00 €
▪ titoli in caveau - ctv massimo	65,00 €
▪ titoli propria emissione - commissioni %	0,2900 %
▪ titoli propria emissione - ctv minimo	11,60 €
▪ titoli propria emissione - ctv massimo	92,80 €
▪ certificati di deposito propria emissione	0,00 €

▪ azioni/diritti/warrant propria emissione	2,30 €
▪ periodicità diritti di custodia	semestrale
▪ totale per deposito - ctv minimo	0,00 €
▪ totale per deposito - ctv massimo	170,00 €

Bolli

- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

TITOLI COMMISSIONI INTERVENTO

Commissioni d'Intervento

- out-euro - commissioni % 0,1500 %

PARTICOLARITA'

- frequenza di invio del documento di sintesi annuale

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax etc.).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta da parte del cliente.

Per la chiusura del rapporto devono ricorrere i necessari presupposti: la custodia deve essere svuotata a seguito della vendita o del trasferimento dei titoli contenuti.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Aleffi & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aleffi & C. S.p.A.
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclamibancari@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere:

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari;
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
 - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
- Nel caso di controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento
 - rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "ACF") istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, qualora la richiesta non abbia valore superiore a Euro 500.000, non siano pendenti anche su iniziative della Banca a cui il Cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui alla Delibera Consob 19602 sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo. **Il diritto del Cliente di rivolgersi all'ACF è sempre esercitabile anche qualora siano presenti nei contratti stipulati con la Banca clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale;** oppure in alternativa;
 - attivare la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it).

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

LEGENDA

Azione	E' un titolo che rappresenta una quota del capitale di una società, dà diritto ad una parte degli utili ottenuti dalla società, conferisce il diritto di voto nell'assemblea dei soci. Se l'azione corrisponde ad una società quotata in borsa, assume in relazione all'andamento della sua quotazione diversi valori di mercato.
Cambio	La Banca determina giornalmente, in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13.30 e riscontrabili sulle pagine REUTERS o da analogo sistema informativo internazionale, un cambio di riferimento denaro/lettera da applicare, per valuta adeguata, a tutte le operazioni in titoli per cui non sia stato concordato un cambio.
Capital Gain	E' la differenza calcolata tra il valore di un titolo al momento dell'acquisto ed il momento della vendita. Su questo dato viene calcolata l'imposta prevista dalla normativa fiscale.
Cedola	Pagamento in denaro effettuato dal debitore al creditore che possiede titoli obbligazionari a titolo di interesse per il prestito concesso.
Commissione d'intervento	La commissione che viene percepita per qualsiasi negoziazione (acquisto o vendita di divisa estera).
Dividendo	Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.
Monte Titoli	Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli dello Stato Italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti a regime di dematerializzazione e all'obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà.
Obbligazione	E' un titolo che rappresenta il prestito contratto presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, Società per Azioni, ecc.), incorporando due diritti: la restituzione del valore nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull'importo (cedola).
Strumenti finanziari	Espressione che indica azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – (D.Lgs. 58/1998 e succ. aggiornamenti).
Strumento finanziario dematerializzato	Dal 1° gennaio 1999 tutti i titoli quotati non possiedono più natura cartacea ma, attraverso il sistema accentrato Monte Titoli, ogni diritto viene garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario finanziario (Banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.
Valore nominale	Per le azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da una azione. Per i titoli obbligazionari è il valore al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.